

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia), con ordinanza del 30 giugno 2022, è manifestamente irricevibile.

(<sup>1</sup>) GU C 441 del 21.11.2022.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg — Svezia) — A.L. / Migrationsverket**

(Causa C-629/22 (<sup>1</sup>), Migrationsverket)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d'ingresso di durata triennale – Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Rifiuto da parte dell'autorità di polizia nazionale di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti)*

(2023/C 286/16)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Förvaltningsrätten i Göteborg

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: A.L.

Convenuto: Migrationsverket

**Dispositivo**

1) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a consentire a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di tale Stato membro è irregolare e in possesso di un titolo di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno rilasciati da un altro Stato membro di recarsi in quest'ultimo prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, anche qualora tali autorità ritengano probabile che detto cittadino non adempierà alla richiesta di recarsi in tale altro Stato membro.

2) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

esigendo che gli Stati membri consentano ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare di recarsi nello Stato membro che ha loro rilasciato un titolo di soggiorno valido o un'altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei loro confronti, esso è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

3) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

qualora, in contrasto con tale disposizione, uno Stato membro non consenta a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare di recarsi immediatamente nello Stato membro che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido o un'altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare una decisione di rimpatrio, le autorità nazionali competenti, compresi i giudici nazionali investiti di un ricorso avverso tale decisione di rimpatrio e il divieto d'ingresso che la accompagna, sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per rimediare alla mancata osservanza, da parte di un'autorità nazionale, degli obblighi derivanti da detta disposizione.

<sup>(1)</sup> GU C 482 del 19.12.2022.

---

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo — Portogallo) — Finalgarve — Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística SA / Ministério do Planeamento e das Infraestruturas**

**(Causa C-24/23 <sup>(1)</sup>, Finalgarve)**

**(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito di presentazione del contesto normativo della controversia nel procedimento principale e delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Assenza di sufficienti precisazioni – Irricevibilità manifesta)**

(2023/C 286/17)

Lingua processuale: il portoghese

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Finalgarve — Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística SA

*Convenuto:* Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 15 dicembre 2022, è manifestamente irricevibile.

<sup>(1)</sup> Data di deposito: 18/01/2023.

---

**Impugnazione proposta il 2 marzo 2023 da Vialto Consulting Kft. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 dicembre 2022, causa T-537/18, Vialto Consulting Kft./Commissione**

**(Causa C-130/23 P)**

(2023/C 286/18)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Vialto Consulting Kft. (rappresentanti: S. Paliou e A. Skoulíkis, dikigoroí)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede alla Corte di voler:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 21 dicembre 2022 nella causa T-537/18 <sup>(1)</sup>;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.